SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 137° — Numero 157**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 6 luglio 1996** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, *oltre alla* **Serie gènerale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

96A4179

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1996.

Concessione di un assegno straordinario vitalizio a favore del sig. Umberto Masetti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio di lire 12.000.000 annue al sig. Umberto Masetti, campione di motociclismo, che possiede i requisiti previsti dalla predetta legge istitutiva;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 1996;

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 2 maggio 1996, è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell'importo annuo di lire dodici milioni al sig. Umberto Masetti, nato a Parma il 4 maggio 1926.

La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 1186 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1996 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1996
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 362

96A4228

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 15 maggio 1996, n. 350.

Regolamento concernente modificazioni al decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248, recante il regolamento di esecuzione della legge 28 marzo 1991, n. 112, in materia di commercio su aree pubbliche.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 112, concernente «Norme in materia di commercio su aree pubbliche» e, in particolare, l'art. 7, che attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità per gli aspetti igienico-sanitari, il compito di emanare il regolamento di esecuzione della legge stessa;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248, recante il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 112 del 1991;

Ritenuta l'opportunità di modificare alcune norme del predetto regolamento, non concernenti aspetti igienico-sanitari;

Sentito il parere delle organizzazioni nazionali di categoria e di quelle a carattere generale dei commercianti, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e delle regioni;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere n. 1524/95 del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 22 febbraio 1996;

Vista la comunicazione fatta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota 4 aprile 1996, n. 380600;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'art. 2 del decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248, sono aggiunti i seguenti commi:

«5. La domanda per ottenere la modifica o l'integrazione del contenuto merceologico dell'autorizzazione, presentata dal soggetto interessato, è accolta alla sola condizione che questi sia iscritto nel registro per le specializzazioni merceologiche richieste.

«*6*. Nei casi in cui l'autorizzazione prevista dall'art. 2, comma 3, della legge, può essere ottenuta con riferimento a più posteggi, l'interessato ha facoltà di chiedere che gli siano rilasciati tanti provvedimenti autorizzatori quanti sono i posteggi concedibili.».

Art. 2.

1. I commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 6 del decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248, sono sostituiti dai seguenti:

«*5*. Hanno titolo di priorità nell'assegnazione dei posteggi nelle aree suddette i soggetti titolari esclusivamente dell'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 4, della legge e fra questi coloro che sono titolari dell'autorizzazione ottenuta per conversione di quella precedente prevista dalla legge 19 maggio 1976, n. 398. A parità di condizione si tiene conto del più alto numero di presenze sulla fiera o mercato di cui trattasi.

6. Le domande di concessione del posteggio debbono pervenire al comune almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera o mercato.

7. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è affissa nell'albo comunale almeno dieci giorni prima dello svolgimento della fiera o mercato.

8. Il possesso del titolo di priorità relativo al maggior numero di presenze è attestato dall'organo comunale competente sulla base di documenti probanti l'assegnazione di area pubblica o l'effettiva partecipazione alla manifestazione. Per coloro per i quali non possa essere documentato il numero di presenze sulla fiera o mercato la graduatoria è formata tenuto conto dell'anzianità di iscrizione al registro delle ditte.».

Art. 3.

1. Il comma 5 dell'art. 7 del decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248, è sostituito dal seguente:

«*5*. Nelle aree di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)* e *b)* della legge, i posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze sulla fiera o mercato di cui trattasi, quale che sia la loro residenza o sede o nazionalità. L'area in concessione suindicata non può essere assegnata qualora si tratti di un box o chiosco o locale o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del titolare della concessione.».

Art. 4.

1. Il comma 2 dell'art. 8 del decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248, è sostituito dal seguente:

«*2*. Il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività dà luogo alla decadenza dalla concessione del posteggio nel quale è stata commessa l'infrazione.».

Art. 5.

1. Il comma 1 dell'art. 23 del decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248, è sostituito dal seguente:

«*1*. Esercita l'attività fuori del territorio previsto dall'autorizzazione anche il titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 2, della legge o dell'autorizzazione di cui al comma 3 dello stesso articolo, che l'utilizza in area diversa da quella in essa indicata.».

Art. 6.

1. All'art. 24 del decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248, è aggiunto il seguente comma:

«*11*. La facoltà di cui al comma 6 dell'art. 2 è riconosciuta anche ai titolari dell'autorizzazione ottenuta per conversione ai sensi dell'art. 19, purché la eserciti entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 15 maggio 1996

Il Ministro: CLÒ

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1996
Registro n. 1 Industria, foglio n. 159

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 2, comma 3, della legge 28 marzo 1991, n. 112, è il seguente: «3. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)*, è efficace nell'ambito del territorio della regione ed

e rilasciata dal presidente della giunta regionale, o da un suo delegato, nel rispetto di criteri programmatori, anche numerici, fissati dalla regione stessa, nonché dei principi e delle attribuzioni degli enti locali di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142».

Nota all'art. 2

— Il testo dell'art. 6, commi 5, 6, 7 e 8, del D.M. 4 giugno 1993, n. 248, era il seguente:

«5. Hanno titolo di priorità nell'assegnazione dei posteggi nelle aree suddette i titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 4, della legge e fra questi, come fra tutti gli altri, coloro che hanno il più alto numero di presenze sulla fiera o mercato di cui trattasi. La graduatoria è affissa nell'albo comunale almeno dieci giorni prima dello svolgimento della fiera o mercato.

6. Le domande di concessione del posteggio debbono essere presentate al comune almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera o mercato.

7 Nelle fiere o mercati di cui all'art. 2, comma 7, della legge il titolo di priorità suddetto può essere fatto valere dai titolari dell'autorizzazione di cui allo stesso art. 2, comma 4, solo quando si tratti di autorizzazione ottenuta per conversione di quella prevista dalla legge 19 maggio 1976, n. 398, ferma restando comunque l'assegnazione dei posteggi secondo il criterio del numero più alto di presenze.

8. Il possesso del titolo di priorità suindicato nell'assegnazione dei posteggi è attestato dall'organo comunale competente in materia di concessione del suolo pubblico. Per coloro per i quali non possa essere documentato il numero di presenze sulla fiera o mercato la graduatoria è formata dando la precedenza a chi ha iniziato prima l'attività. La data di inizio dell'attività è attestata attraverso il registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011».

Nota all'art. 3.

— Il testo dell'art. 7, comma 5, del D.M. 4 giugno 1993, n. 248, era il seguente: «5. Il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare della relativa concessione, quale che sia la fiera o mercato, è prioritariamente assegnato, per la durata del periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti che abbiano l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera *c)*, della legge e fra questi, come fra tutti gli altri, a chi ha il più alto numero di presenze sulla fiera o mercato di cui trattasi, quale che sia la sua residenza o sede o nazionalità. L'area in concessione suindicata non può essere assegnata qualora si tratti di un box o chiosco o locale o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del titolare della concessione».

Nota all'art. 4·

— Il testo dell'art. 8, comma 2. del D.M. 4 giugno 1993, n. 248, era il seguente: «2. Il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività dà luogo alla decadenza dalla concessione del posteggio nel quale è stata commessa l'infrazione e degli altri indicati nella stessa autorizzazione».

Nota all'art 5:

— Il testo dell'art. 23, comma 1, del D.M. 4 giugno 1993, n. 248, era il seguente: «1. Esercita l'attività fuori del territorio previsto dall'autorizzazione anche il titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 2, della legge o dell'autorizzazione di cui al comma 3 dello stesso articolo che l'utilizza fuori del posteggio e dei posteggi in essa indicati».

— Il testo dell'art. 2, commi 2 e 3, della legge 28 marzo 1991, n. 112, è il seguente:

«2. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)*, è efficace per il solo territorio del comune nel quale il richiedente intende esercitarla ed è rilasciata dal sindaco nei limiti della disponibilità delle aree previste a tal fine, negli strumenti urbanistici, per i mercati rionali o individuate dal consiglio comunale nei provvedimenti di istituzione di una fiera locale o mercato.

3. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)*, è efficace nell'ambito del territorio della regione ed è rilasciata dal presidente della giunta regionale, o da un suo delegato, nel rispetto di criteri programmatori, anche numerici, fissati dalla regione stessa, nonché dei principi e delle attribuzioni degli enti locali di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142»

Nota all'art. 6

— Il testo dell'art. 19 del D.M. 4 giugno 1993, n. 248, è il seguente:

«1. L'autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 19 maggio 1976, n. 398, in atto al momento dell'entrata in vigore della legge 28 marzo 1991, n. 112, è convertita d'ufficio, senza necessità di alcuna domanda da parte del titolare, e mantenendo lo stesso contenuto merceologico, nelle autorizzazioni di cui alla citata legge n. 112, secondo i criteri di cui ai successivi commi 2, 3, 4, 5 e 6.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 posseduta da chi al momento dell'entrata in vigore della legge era titolare di concessione di posteggio utilizzabile per almeno cinque giorni alla settimana, nella stessa area o in più aree dello stesso comune, è convertita in tale comune nell'autorizzazione comunale prevista dall'art. 2, comma 2, della legge.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 posseduta da chi al momento dell'entrata in vigore della legge era titolare di concessione di posteggio utilizzabile per almeno tre giorni alla settimana, nello stesso comune o in più comuni, è convertita nell'autorizzazione regionale prevista dall'art. 2, comma 3, della legge.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 posseduta da chi al momento dell'entrata in vigore della legge era titolare di concessione di posteggio utilizzabile per un numero di giorni alla settimana inferiore a quello di cui al precedente comma 3 è convertita, a scelta dell'interessato, o nell'autorizzazione regionale prevista dall'art. 2, comma 3, della legge, o nell'autorizzazione regionale prevista dal comma 4 dello stesso articolo.

5. L'autorizzazione di cui al comma 1 posseduta da chi al momento dell'entrata in vigore della legge era privo di concessione di posteggio è convertita nell'autorizzazione regionale prevista dall'art. 2, comma 4, della legge.

6. Nei casi di cui ai commi 3, 4 e 5 la conversione dà luogo al rilascio di autorizzazioni da parte di più regioni, qualora la validità territoriale dell'autorizzazione da convertire si riferisca a province appartenenti a più regioni.

7. Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 ha l'onere di inviarne copia alla regione, nei casi di cui ai commi 3, 4 e 5, ai fini della conversione dell'autorizzazione stessa, con l'indicazione del numero di iscrizione al registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e della scelta effettuata ai sensi del comma 4.

8. Qualora si tratti di un subentrante legittimato all'esercizio dell'attività, ma al quale non sia stata ancora rilasciata l'autorizzazione a suo nome, ha l'onere di inviare alla regione, o al comune, se l'autorizzazione che deve avere è comunale, copia della domanda di autorizzazione presentata, con l'indicazione del numero di iscrizione al registro delle ditte, e, se del caso, della scelta effettuata ai sensi del comma 4.

9. L'organo competente ad effettuare la conversione, una volta apportata all'autorizzazione di cui al comma 1 le modifiche necessarie, consegna al titolare della stessa il nuovo documento che la contiene e ne invia copia alla camera di commercio di cui al successivo art. 21, comma 1, ai fini della raccolta dei dati di cui all'art. 36 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375.

10. Fino alla consegna all'interessato del nuovo documento di cui al comma 9 permane il diritto previsto dall'art. 7, comma 3, della legge di continuare l'attività commerciale con le modalità previste dalla legge 19 maggio 1976, n. 398, e sui posteggi utilizzati in base all'autorizzazione rilasciata ai sensi di tale legge. Con la consegna del documento suddetto viene meno anche la validità dell'autorizzazione di cui all'art. 6, terzo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 398.

11. Trascorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, qualora l'operatore non sia in possesso della ricevuta della lettera raccomandata con la quale ha provveduto all'invio della copia e delle notizie previste dai commi 7 e 8, viene meno la validità dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della legge 19 maggio 1976, n. 398».

96G0376

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 24 giugno 1996.

Modificazione al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita del vino «Brunello di Montalcino» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 1991 con il quale è stato modificato il disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita in questione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere altre modifiche del disciplinare di produzione sopra citato, relativamente alla piattaforma ampelografica e ad alcune modalità relative al processo produttivo del vino;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino» formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 1996;

Vista l'istanza presentata dagli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare di produzione sopra citati concernente alcune modalità del processo produttivo del vino;

Considerato che il Comitato ha ritenuto opportuno di non accogliere l'istanza sopra citata;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino» in conformità alla proposta formulata dal citato Comitato;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine controllata e controllata e garantita vengano riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengano approvati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980, e successivamente modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 1991 è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entreranno in vigore a decorrere dalla vendemmia 1996.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1996, i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino» provenienti da vigneti non ancora iscritti conformemente alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, le denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo dei vigneti entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 1996

Il dirigente: ADINOLFI

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «BRUNELLO DI MONTALCINO».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino» è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti nell'ambito aziendale esclusivamente dal vitigno «Sangiovese» (denominato, a Montalcino, «Brunello»).

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino» devono essere prodotte nell'intero territorio amministrativo del comune di Montalcino in provincia di Siena.

Sono da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti previsto dall'art. 4 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti rispondenti alle caratteristiche previste dagli articoli 2 e 4, comunque atti a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche qualitative previste dal presente disciplinare di produzione.

I vigneti iscritti all'albo del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino» sono utilizzabili anche per produrre vino DOC «Rosso di Montalcino», alle condizioni stabilite dal relativo disciplinare di produzione.

È consentito l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle vigne, dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, a condizione che:

vengano indicate all'atto della denuncia all'albo dei vigneti in modo che possano essere evidenziate separatamente;

siano oggetto di specifica denuncia annuale delle uve e che le uve siano vinificate separatamente e le uve e i relativi vini siano presi in carico separatamente nei registri obbligatori di cantina.

I vigneti di nuovo impianto ed i reimpianti possono essere iscritti all'albo dei vigneti Brunello di Montalcino a partire dal terzo anno successivo alla data di impianto, così come accertato con il verbale dell'organo regionale competente.

La resa massima di uva per ettaro consentita non potrà superare la percentuale del 30% al terzo anno di impianto e del 70% al quarto anno di impianto, rispetto al massimale di cui all'art. 4.

Art. 4.

Le condizioni di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità previste dal presente disciplinare di produzione.

In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai seguenti requisiti:

terreni: geocronologicamente attribuibili ad un intervallo di tempo che va dal cretaceo al pliocene;

giacitura: collinare;

altitudine: non superiore ai 600 mt. s.l.m.;

esposizione: adatta ad assicurare una idonea maturazione delle uve;

densità di impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino; per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità minima dovrà essere di 3000 piante per ettaro;

forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli generalmente usati e/o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino;

pratiche di forzatura: è vietata ogni pratica di forzatura.

La quantità massima di uva ammessa per la produzione del vino DOCG «Brunello di Montalcino» non deve essere superiore a q.li 80 per ettaro di vigneto in coltura specializzata, pari a hl 56 in vino al primo travaso e a hl 52 alla fine del periodo di conservazione obbligatorio.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione del vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto al numero di viti esistenti ed alla loro produzione per ceppo, che non dovrà essere superiore in media a kg 2,7.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Le uve destinate alla vinificazione sottoposte, se necessario, a preventiva cernita, devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12%. Qualora venga rivendicata una «Vigna» le uve devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,5%.

Art. 5.

Nella vinificazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino» sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%. Qualora la resa superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla DOCG. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto. La resa comunque non dovrà superare il 65% dopo il periodo di invecchiamento obbligatorio.

Nel caso di rivendicazione di una «Vigna» non può essere effettuato nessun tipo di arricchimento.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino» deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno quattro anni ed affinato, per almeno tre anni di detto periodo, in contenitori di rovere di qualsiasi dimensione.

Il predetto periodo di invecchiamento obbligatorio decorre da una data successiva al 1° gennaio dell'anno seguente a quello di produzione delle uve.

Le date dell'inizio e della fine del periodo di affinamento in contenitori di rovere, devono essere documentate con relative annotazioni sui registri di cantina.

Il prodotto in affinamento in contenitori di rovere può essere trasferito in altri recipienti durante il periodo di affinamento. Detti trasferimenti dovranno comunque essere documentati sui registri di cantina, in modo che dagli stessi risulti evidente l'effettuazione dei tre anni di affinamento in contenitori di rovere, all'interno dei quattro anni di invecchiamento obbligatorio.

Fermo restando l'affinamento in contenitori di rovere si potrà tenere il 6% di vino dell'annata in affinamento, in contenitori diversi da usarsi esclusivamente per colmature.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino», prima dell'immissione al consumo, deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento in bottiglia di almeno quattro mesi e di almeno sei mesi per il tipo riserva. Tale obbligo decorrerà a partire dal prodotto dell'annata 1994.

Il periodo di affinamento in bottiglia deve essere documentato con relative annotazioni sui registri di cantina.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino» può essere classificato, nel rispetto del relativo disciplinare di produzione, a DOC «Rosso di Montalcino», ferma restando comunque la resa ad ettaro prevista per il «Brunello di Montalcino».

Le operazioni di vinificazione, conservazione, affinamento in legno, affinamento in bottiglia e imbottigliamento devono essere effettuate nella zona di produzione definita all'art. 3.

Art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle caratteristiche di seguito esposte:

colore: rosso rubino intenso tendente al granato;

odore: caratteristico ed intenso;

sapore: asciutto, caldo, un pò tannico, robusto, armonico, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 24 per mille.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino» non può essere immesso al consumo prima della fine dei quattro anni di conservazione obbligatoria calcolati a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino» può portare come qualificazione la dizione «Riserva» se sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a cinque anni, fermi restando i minimi di tre anni di invecchiamento in contenitori di rovere e di sei mesi in affinamento in bottiglia.

Le partite da qualificare con la dizione «Riserva» devono essere separate sui registri obbligatori di cantina entro il 31 dicembre del quarto anno di conservazione obbligatoria di ciascuna annata.

Art. 7.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino» deve essere immesso al consumo in bottiglie di una delle seguenti capacità: litri 0,375, 0,500, 0,750, 1,500, 3,000, 5,000.

Le bottiglie devono essere di tipo «Bordolese», di vetro scuro e chiuse con tappo di sughero.

Sono vietati il confezionamento e l'abbigliamento delle bottiglie con caratterizzazioni di fantasia o comunque non consone al prestigio del vino.

Sulle bottiglie contenenti il vino DOCG «Brunello di Montalcino» deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

È vietato usare, insieme alla denominazione «Brunello di Montalcino», qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «Extra», «Fine», «Scelto», «Selezionato», «Superiore», «Vecchio» e similari.

È consentito, in sede di designazione, l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «Viticoltore», «Fattoria», «Tenuta», «Podere», «Cascina» ed altri termini similari, sono consentite in osservanza alle disposizioni CE e nazionali in materia.

Art. 8.

Ai fini dell'utilizzazione della denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino» il vino deve essere sottoposto alle prove organolettiche previste dall'art. 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 164. L'imbottigliamento delle partite giudicate idonee deve avvenire nei termini previsti dalle norme in materia.

Qualora venga rivendicata una «Vigna», la partita relativa deve essere presentata separatamente per l'esame organolettico di cui alla normativa vigente.

Qualora venga usata la qualificazione «Riserva», la partita relativa deve essere presentata separatamente per le prove di cui al comma 1.

96A4235

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 giugno 1996.

Scioglimento della Società cooperativa a r.l. «Legno Lazio», in Cassino.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 6 marzo 1996, con il quale la Direzione generale della cooperazione ha demandato agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 29 gennaio 1993 eseguita nei confronti della Società cooperativa a r.l. «Legno Lazio», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal primo comma del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La Società cooperativa a r.l. «Legno Lazio», con sede in Cassino, costituita per rogito notaio Luigi Gamberale in data 20 febbraio 1979, repertorio 34081, reg. soc. 898, tribunale Cassino BUSC n. 811/167463, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 22 giugno 1996

Il direttore: NECCI

96A4236

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DELIBERAZIONE 29 aprile 1996.

Ammissione di progetti al finanziamento del Fondo speciale per la ricerca applicata.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 27 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1993;

Viste le direttive CIPI emanate con delibere del 25 gennaio 1979 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 dell'8 marzo 1979), 11 giugno 1979 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 luglio 1979), 22 dicembre 1982 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 5 febbraio 1983), 8 agosto 1984 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 20 ottobre 1984), e 28 dicembre 1993 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1994);

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione n. 281 del 29 aprile 1994 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria 1996);

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551 (bilancio dello Stato 1996);

Visto l'art. 3 della legge 29 marzo 1995, n. 95;

Vista la legge 7 aprile 1995, n. 104, di conversione del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, che all'art. 6, comma 6, dispone che i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni, sono assistiti da privilegio generale;

Viste le deliberazioni n. 302 del 9 giugno 1995 e n. 308 del 13 giugno 1995 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995;

Viste le disponibilità del Fondo speciale ricerca applicata di cui al decreto ministeriale 21 marzo 1996, n. 1022, in corso di registrazione;

Vista la convenzione tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e l'Istituto mobiliare italiano;

Visto il regolamento di funzionamento del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 7 della legge n. 46/1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 25 maggio 1983, e la successiva modifica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 1990 e il decreto ministeriale n. 254 del 23 febbraio 1995;

Vista la deliberazione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 19 gennaio 1996, n. 983, registrata alla Corte dei conti in data 15 febbraio 1996, registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 11, con la quale veniva riconosciuto l'intervento nella sola forma del credito agevolato al progetto presentato da V.A.I. Video applicazioni industriali S.r.l., n. 059459/46, e, ritenuto di accogliere la richiesta dell'azienda di riconoscimento della particolare rilevanza tecnologica e del conseguente contributo nella spesa;

Viste le relazioni e le delibere trasmesse dall'I.M.I., relative ai progetti di ricerca presentati dalle aziende, nonché le proposte del comitato tecnico-scientifico, formulate nella riunione dell'11 aprile 1996;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste od è in corso di acquisizione la certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

Ritenuto di ammettere o meno al finanziamento i progetti considerati nella presente delibera e di autorizzare le modifiche richieste;

Delibera:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca applicata sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità per ciascuno indicate:

1) ditte: ADVANCED SYSTEMS S.r.l. - Napoli, SISTEMI AVANZATI INFORMATICI S.r.l. - Napoli (classificate piccola/media impresa).

Titolo del progetto: GAS - Gestione di archivi storici.

Durata e data di inizio: due anni dal 1° febbraio 1996.

Costo dichiarato: L. 2.057.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 060801/46: credito agevolato: L. 1.439.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490. Contratto di finanziamento in solido;

2) ditta: BO.MA.TEX S.r.l. - Castello d'Argile (Bologna) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: macchina automatica integrata sacchettatrice manigliatrice.

Durata e data di inizio: due anni dal 1° dicembre 1995.

Costo dichiarato: L. 1.599.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 060650/46: credito agevolato: L. 1.119.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

3) ditta: BREVINI WINCHES S.p.a. - Reggio Emilia (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: sistemi oleodinamici avanzati di trasmissione di potenza.

Durata e data di inizio: due anni dal 15 novembre 1995.

Costo dichiarato: L. 1.850.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 060528/46: credito agevolato: L. 1.295.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

4) ditta: EDUE ITALIA S.p.a. - Modena (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: sistema elettronico con lettore universale di banconote ed emettitore di tessere, chip-card, titoli e beni.

Durata e data di inizio: due anni dal 22 novembre 1995.

Costo dichiarato: L. 1.709.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 060787/46: credito agevolato: L. 1.196.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995;

5) ditta: FAE - FAGAN APPLICAZIONI ELETTRONICHE DI FAGAN GIORGIO d.i. - Quinto Vicentino (Vicenza) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: inverter a controllo digitale.

Durata e data di inizio: due anni dal 30 novembre 1995.

Costo dichiarato: L. 309.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 060657/46: credito agevolato: L. 216.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

6) ditta: FRANPLAST S.p.a. - Provaglio d'Iseo (Brescia) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: sviluppo di prodotti basati su elastomeri stirenici (SBS/SEBS) finalizzati alla realizzazione di pavimentazioni sintetiche.

Durata e data di inizio: due anni dal 15 novembre 1995.

Costo dichiarato: L. 1.820.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 060526/46: credito agevolato: L. 1.274.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

7) ditta: GASPARINI S.p.a. - Mirano (Venezia) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: sistema per la realizzazione di volute per pluviali partendo da tubi saldati.

Durata e data di inizio: due anni dal 15 novembre 1995.

Costo dichiarato: L. 1.320.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 060589/46: credito agevolato: L. 924.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995;

8) ditta: GHIDINI GIUSEPPE BOSCO S.p.a. - Villa Carcina (Brescia) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: ricerca e studio dell'applicazione delle fibre ottiche nel settore illumino-tecnico.

Durata e data di inizio: due anni dal 1° novembre 1995.

Costo dichiarato: L. 1.300.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 060482/46: credito agevolato: L. 910.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995;

9) ditta: GIBEN IMPIANTI S.p.a. - Pianoro (Bologna) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: linea di sezionatura con interposizione di un magazzino di accumulo intermedio e scarico automatico delle parti.

Durata e data di inizio: due anni dal 1° dicembre 1995.

Costo dichiarato: L. 2.473.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 060634/46: credito agevolato: L. 1.731.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995;

10) ditta: MAZZONI LB S.p.a. - Busto Arsizio (Varese) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: progettazione e realizzazione di una nuova generazione di estrusori per sapone.

Durata e data di inizio: due anni dal 27 novembre 1995.

Costo dichiarato: L. 2.221.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 060630/46: credito agevolato: L. 1.554.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

11) ditta: O.M.G.A. S.p.a. - Limidi di Soliera (Modena) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: sistema per la produzione di barre in legno giuntate di testa.

Durata e data di inizio: due anni dall'8 gennaio 1996.

Costo dichiarato: L. 2.443.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 060696/46: credito agevolato: L. 1.710.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

12) ditta: OPAC S.r.l. - Torino (classificata piccola media impresa).

Titolo del progetto: capote in lega leggera con snodi in materiale alternativo.

Durata e data di inizio: due anni dal 1° dicembre 1995.

Costo dichiarato: L. 2.460.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 060693/46: credito agevolato: L. 1.722.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

13) ditta: SANITARIA SCALIGERA S.p.a. - Verona (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: sistema automatico di diagnostica immunoematologica.

Durata e data di inizio: due anni dal 15 gennaio 1996.

Costo dichiarato: L. 1.964.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 060793/46: credito agevolato: L. 1.374.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

14) ditta: ZANARDI FONDERIE S.p.a. - Minerbe (Verona) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: nuovo processo di formatura e colata di getti in ghisa.

Durata e data di inizio: due anni dal 15 novembre 1995.

Costo dichiarato: L. 2.159.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 060484/46: credito agevolato: L. 1.511.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Art. 2.

Il seguente intervento già deliberato è così modificato rispetto a quanto già deliberato in data 19 gennaio 1996:

ditta: V.A.I. VIDEO APPLICAZIONI INDUSTRIALI S.r.l. - Aprilia (Latina) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: Biss 2000 - Sistema di sicurezza integrato biometrico.

Durata e data di inizio: tre anni e quattro mesi dal 2 gennaio 1995.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: eleggibile: L. 3.632.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 059459/46: credito agevolato: L. 1.180.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 32,5%, dei costi ammessi.

Durata intervento: nove anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Contributo nella spesa: L. 1.180.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 32,5%, dei costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è sudordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Art. 3.

Le operazioni di seguito indicate, già deliberate, sono così modificate:

1) 051360 IC SOFT S.p.a. - Napoli; GISIEL S.p.a. - Napoli; BANKSIEL S.p.a. - Milano; (in solido), moduli strutturali di informatica bancaria.

Rispetto a quanto deliberato in date 15 dicembre 1990, 29 dicembre 1993:

modifica imputazione: si autorizza l'erogazione aggiuntiva, pari a lire Mil. 415,146 quale contributo nella spesa, a fronte dei maggiori costi sostenuti al Nord e corrispondente alla parte di contributo nella spesa non utilizzato al Sud; pertanto il finanziamento a suo tempo concesso in forma di contributo nella spesa risulterà interamente utilizzato;

2) 047401 TECNOFARMACI S.c.p.a. per lo sviluppo della ricerca farmaceutica - Pomezia (Roma); studio di nuovi farmaci antitrombotici ad elevata specificità d'azione - AGIP.

Rispetto a quanto deliberato in data 25 luglio 1986:

variazione titolarità: in capo all'Istituto biochimico italiano Giovanni Lorenzini S.p.a. - Milano, relativamente al residuo debito in corso di ammortamento con liberazione della Tecnofarmaci società consortile per lo sviluppo della ricerca farmaceutica p.a. - Pomezia.

Garanzia: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994 n. 281 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Art. 4.

Non vengono ammessi all'intervento del F.S.R.A. i progetti per le motivazioni a fianco indicate:

1) 060765 PONZIO SUD S.r.l. - Pineto (Teramo).

Nuove tecnologie di trattamento per profilati di alluminio.

Data domanda finanziamento: 22 dicembre 1995 (proc. semplif. PMI):

declinato in quanto il progetto non presenta aspetti di ricerca applicata e/o di progettazione innovativa.

2) 060752 STAM S.p.a. - Ponzano Veneto (Treviso).

Studio e progettazione di un macchinario capace di introdurre un'innovazione del processo produttivo attualmente usato e cioè l'esecuzione della spianatura sotto tensione e il taglio in strisce di coils di metallo in un'unica passata.

Data domanda finanziamento: 28 dicembre 1995 (proc. semplif. PMI):

declinato in quanto il progetto non presenta aspetti di ricerca applicata e/o di progettazione innovativa.

Art. 5.

La spesa derivante dagli interventi di cui all'art. 1 disposti ai sensi della legge n. 1089/1968, e successive modifiche ed integrazioni, è determinata in lire 17.975.000.000 e graverà sulle disponibilità del FSRA per il 1996.

La presente delibera è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 1996

p. *Il Ministro:* ROSSI

Registrata alla Corte dei conti il 5 giugno 1996
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 57

96A4255

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1996.

Approvazione del piano di ripartizione dei contributi per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica, di cui alle elezioni del 21 aprile 1996.

IL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica;

Richiamato l'art. 2 del regolamento di attuazione approvato dal Consiglio di Presidenza del Senato il 21 luglio 1994, ai sensi dell'art. 20-*bis* della legge 10 dicembre 1993, n. 515, introdotto dall'art. 1 della legge 15 luglio 1994, n. 448;

Vista la deliberazione con la quale il Consiglio di Presidenza in data 4 luglio 1996 ha determinato il piano di ripartizione dei contributi per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica, previsto dall'art. 2, comma 1, del citato regolamento di attuazione;

Decreta:

È resa esecutiva la deliberazione con la quale il Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, il 4 luglio 1996, ha approvato l'allegato piano di ripartizione dei contributi per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica, di cui alle elezioni del 21 aprile 1996.

Roma, 5 luglio 1996

Il Presidente: MANCINO

ALLEGATO

PIANO DI RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE ELETTORALI PER IL RINNOVO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, DI CUI ALLE ELEZIONI DEL 21 APRILE 1996, AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 2, DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 1993, N. 515, E DELL'ART. 2 DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DI CUI ALLA DELIBERA N. 15 DEL 21 LUGLIO 1994 DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DEL SENATO.

Totale contributi assegnati: 45.422.424.800 **Totale Popolazione nazionale: 56.778.031**

Piemonte Popolazione: 4.302.565 Quota spettante: 3.442.052.000
Tot. voti validi: 2.641.279 5%: 132.064
Tot. voti val. per assegnazione contributo: 2.446.037

Gruppo elettorale	Voti riportati	Contributo	Motivo ass. contributo*
L'ULIVO	975.180	1.372.268.804	Almeno un candidato eletto nella regione
LEGA NORD	504.960	710.577.386	Almeno un candidato eletto nella regione
PROGRESSISTI (1996)	62.617	88.114.354	Almeno un candidato eletto nella regione
POLO PER LE LIBERTA'	903.280	1.271.091.456	Almeno un candidato eletto nella regione

Valle d'Aosta Popolazione: 115.938 Quota spettante: 92.750.400
Tot. voti validi: 66.868 5%: 3.343
Tot. voti val. per assegnazione contributo: 54.719

Gruppo elettorale	Voti riportati	Contributo	Motivo ass. contributo*
POUR VALLÈE D'AOSTE	29.538	50.067.825	Almeno un candidato eletto nella regione
VALLE D'AOSTA-ULIVO	10.371	17.579.166	Supera il 15% dei voti validi in un collegio
POLO PER LE LIBERTA'	14.810	25.103.409	Supera il 15% dei voti validi in un collegio

Lombardia Popolazione: 8.856.074 Quota spettante: 7.084.859.200
Tot. voti validi: 5.646.405 5%: 282.320
Tot. voti val. per assegnazione contributo: 5.208.660

Gruppo elettorale	Voti riportati	Contributo	Motivo ass. contributo*
L'ULIVO	1.928.848	2.623.633.813	Almeno un candidato eletto nella regione
PROGRESSISTI (1996)	50.235	68.330.032	Almeno un candidato eletto nella regione
POLO PER LE LIBERTA'	1.853.453	2.521.080.957	Almeno un candidato eletto nella regione
LEGA NORD	1.376.124	1.871.814.398	Almeno un candidato eletto nella regione

Trentino-Alto Adige Popolazione: 890.360 Quota spettante: 712.288.000
Tot. voti validi: 534.003 5%: 26.700
Tot. voti val. per assegnazione contributo: 508.831

Gruppo elettorale	Voti riportati	Contributo	Motivo ass. contributo*
L'ABETE-SVP-PATT	178.425	249.768.560	Almeno un candidato eletto nella regione
L'ULIVO	143.788	201.281.893	Almeno un candidato eletto nella regione
LEGA NORD	59.619	83.457.765	Supera il 5% dei voti validi nella regione
POLO PER LE LIBERTA'	126.999	177.779.781	Almeno un candidato eletto nella regione

*) Ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della legge n. 515 del 10/12/93

Contributi per spese elettorali

Veneto Popolazione: 4.380.797 Quota spettante: 3.504.637.600
Tot. voti validi: 2.768.595 5%: 138.430
Tot. voti val. per assegnazione contributo: 2.618.679

Gruppo elettorale	Voti riportati	Contributo	Motivo ass. contributo*
LEGA NORD	839.094	1.122.978.564	Almeno un candidato eletto nella regione
POLO PER LE LIBERTA'	840.693	1.125.118.542	Almeno un candidato eletto nella regione
L'ULIVO	938.892	1.256.540.494	Almeno un candidato eletto nella regione

Friuli-Venezia Giulia Popolazione: 1.197.666 Quota spettante: 958.132.800
Tot. voti validi: 748.142 5%: 37.407
Tot. voti val. per assegnazione contributo: 745.731

Gruppo elettorale	Voti riportati	Contributo	Motivo ass. contributo*
LEGA NORD	180.493	231.901.669	Almeno un candidato eletto nella regione
L'ULIVO	277.130	356.063.169	Almeno un candidato eletto nella regione
POLO PER LE LIBERTA'	288.108	370.167.962	Almeno un candidato eletto nella regione

Liguria Popolazione: 1.676.282 Quota spettante: 1.341.025.600
Tot. voti validi: 1.040.035 5%: 52.002
Tot. voti val. per assegnazione contributo: 1.034.891

Gruppo elettorale	Voti riportati	Contributo	Motivo ass. contributo*
PROGRESSISTI (1996)	84.415	109.386.086	Almeno un candidato eletto nella regione
L'ULIVO	430.814	558.254.544	Almeno un candidato eletto nella regione
LEGA NORD	124.124	160.841.539	Almeno un candidato eletto nella regione
POLO PER LE LIBERTA'	395.538	512.543.431	Almeno un candidato eletto nella regione

Emilia Romagna Popolazione: 3.909.512 Quota spettante: 3.127.609.600
Tot. voti validi: 2.652.070 5%: 132.604
Tot. voti val. per assegnazione contributo: 2.594.270

Gruppo elettorale	Voti riportati	Contributo	Motivo ass. contributo*
LEGA NORD	215.502	259.805.696	Almeno un candidato eletto nella regione
PROGRESSISTI (1996)	79.497	95.840.287	Almeno un candidato eletto nella regione
L'ULIVO	1.373.731	1.656.147.688	Almeno un candidato eletto nella regione
PROGRESSISTI (1996)	95.527	115.165.793	Almeno un candidato eletto nella regione
POLO PER LE LIBERTA'	830.013	1.000.650.135	Almeno un candidato eletto nella regione

*) Ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della legge n. 515 del 10/12/93

Contributi per spese elettorali

Toscana

Popolazione: 3.529.946 Quota spettante: 2.823.956.800
Tot. voti validi: 2.227.377 5%: 111.369
Tot. voti val. per assegnazione contributo: 2.018.462

Gruppo elettorale	Voti riportati	Contributo	Motivo ass. contributo*
PROGRESSISTI (1996)	62.691	87.708.699	Almeno un candidato eletto nella regione
POLO PER LE LIBERTA'	727.219	1.017.425.664	Almeno un candidato eletto nella regione
PROGRESSISTI (1996)	98.091	137.235.552	Almeno un candidato eletto nella regione
L'ULIVO	1.130.461	1.581.586.886	Almeno un candidato eletto nella regione

Umbria

Popolazione: 811.831 Quota spettante: 649.464.800
Tot. voti validi: 508.810 5%: 25.441
Tot. voti val. per assegnazione contributo: 496.586

Gruppo elettorale	Voti riportati	Contributo	Motivo ass. contributo*
POLO PER LE LIBERTA'	206.597	270.199.883	Almeno un candidato eletto nella regione
PROGRESSISTI (1996)	50.958	66.645.913	Almeno un candidato eletto nella regione
L'ULIVO	239.031	312.619.004	Almeno un candidato eletto nella regione

Marche

Popolazione: 1.429.205 Quota spettante: 1.143.364.000
Tot. voti validi: 870.963 5%: 43.548
Tot. voti val. per assegnazione contributo: 835.987

Gruppo elettorale	Voti riportati	Contributo	Motivo ass. contributo*
L'ULIVO	482.678	660.149.798	Almeno un candidato eletto nella regione
POLO PER LE LIBERTA'	353.309	483.214.202	Almeno un candidato eletto nella regione

Lazio

Popolazione: 5.140.371 Quota spettante: 4.112.296.800
Tot. voti validi: 3.115.649 5%: 155.782
Tot. voti val. per assegnazione contributo: 2.854.479

Gruppo elettorale	Voti riportati	Contributo	Motivo ass. contributo*
POLO PER LE LIBERTA'	1.393.874	2.008.080.490	Almeno un candidato eletto nella regione
L'ULIVO	1.460.605	2.104.216.310	Almeno un candidato eletto nella regione

*) Ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della legge n. 515 del 10/12/93

Contributi per spese elettorali

Abruzzi

Popolazione: 1.249.054 Quota spettante: 999.243.200
Tot. voti validi: 705.798 5%: 35.290
Tot. voti val. per assegnazione contributo: 705.798

Gruppo elettorale	Voti riportati	Contributo	Motivo ass. contributo*
MOV.SOC.TRICOLORE	46.732	66.161.470	Supera il 5% dei voti validi nella regione
POLO PER LE LIBERTA'	327.058	463.036.850	Almeno un candidato eletto nella regione
L'ULIVO	268.889	380.683.290	Almeno un candidato eletto nella regione
PROGRESSISTI (1996)	63.119	89.361.590	Supera il 15% dei voti validi in un collegio

Molise

Popolazione: 330.900 Quota spettante: 264.720.000
Tot. voti validi: 163.985 5%: 8.199
Tot. voti val. per assegnazione contributo: 146.883

Gruppo elettorale	Voti riportati	Contributo	Motivo ass. contributo*
L'ULIVO	82.274	148.278.380	Almeno un candidato eletto nella regione
POLO PER LE LIBERTA'	64.609	116.441.620	Supera il 15% dei voti validi in un collegio

Campania

Popolazione: 5.630.280 Quota spettante: 4.504.224.000
Tot. voti validi: 2.680.588 5%: 134.029
Tot. voti val. per assegnazione contributo: 2.401.590

Gruppo elettorale	Voti riportati	Contributo	Motivo ass. contributo*
PROGRESSISTI (1996)	47.150	88.430.649	Almeno un candidato eletto nella regione
L'ULIVO	1.152.061	2.160.710.532	Almeno un candidato eletto nella regione
POLO PER LE LIBERTA'	1.151.617	2.159.877.802	Almeno un candidato eletto nella regione
PROGRESSISTI (1996)	50.762	95.205.018	Almeno un candidato eletto nella regione

Puglia

Popolazione: 4.031.885 Quota spettante: 3.225.508.000
Tot. voti validi: 1.974.242 5%: 98.712
Tot. voti val. per assegnazione contributo: 1.715.621

Gruppo elettorale	Voti riportati	Contributo	Motivo ass. contributo*
L'ULIVO	739.080	1.389.530.935	Almeno un candidato eletto nella regione
PROGRESSISTI (1996)	110.868	208.440.921	Supera il 5% dei voti validi nella regione
POLO PER LE LIBERTA'	865.673	1.627.536.144	Almeno un candidato eletto nella regione

*) Ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della legge n. 515 del 10/12/93

Contributi per spese elettorali

Basilicata

Popolazione: 610.528 — Quota spettante: 488.422.400
Tot. voti validi: 289.474 — 5%: 14.474
Tot. voti val. per assegnazione contributo: 260.274

Gruppo elettorale	Voti riportati	Contributo	Motivo ass. contributo*
POLO PER LE LIBERTA'	108.990	204.527.373	Almeno un candidato eletto nella regione
L'ULIVO	151.284	283.895.027	Almeno un candidato eletto nella regione

Calabria

Popolazione: 2.070.203 — Quota spettante: 1.656.162.400
Tot. voti validi: 877.303 — 5%: 43.865
Tot. voti val. per assegnazione contributo: 846.465

Gruppo elettorale	Voti riportati	Contributo	Motivo ass. contributo*
L'ULIVO	322.063	630.136.664	Almeno un candidato eletto nella regione
MOV.SOC.TRICOLORE	51.958	101.659.119	Supera il 5% dei voti validi nella regione
POLO PER LE LIBERTA'	393.393	769.698.328	Almeno un candidato eletto nella regione
PROGRESSISTI (1996)	39.870	78.008.181	Supera il 15% dei voti validi in un collegio
PROGRESSISTI (1996)	39.181	76.660.109	Supera il 15% dei voti validi in un collegio

Sicilia

Popolazione: 4.966.386 — Quota spettante: 3.973.108.800
Tot. voti validi: 2.271.990 — 5%: 113.600
Tot. voti val. per assegnazione contributo: 2.155.838

Gruppo elettorale	Voti riportati	Contributo	Motivo ass. contributo*
PANNELLA-SGARBI	153.465	282.828.831	Almeno un candidato eletto nella regione
L'ULIVO	917.340	1.690.614.799	Almeno un candidato eletto nella regione
MOV.SOC.TRICOLORE	120.895	222.803.842	Almeno un candidato eletto nella regione
POLO PER LE LIBERTA'	964.138	1.776.861.328	Almeno un candidato eletto nella regione

Sardegna

Popolazione: 1.648.248 — Quota spettante: 1.318.598.400
Tot. voti validi: 842.251 — 5%: 42.113
Tot. voti val. per assegnazione contributo: 842.251

Gruppo elettorale	Voti riportati	Contributo	Motivo ass. contributo*
POLO PER LE LIBERTA'	375.979	588.619.435	Almeno un candidato eletto nella regione
L'ULIVO-PS.D'AZ.	421.659	660.134.429	Almeno un candidato eletto nella regione
SARDIGNA NATZIONE	44.613	69.844.536	Supera il 5% dei voti validi nella regione

Totale contributi assegnati: 45.422.424.800 — **Totale Popolazione nazionale: 56.778.031**

*) Ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della legge n. 515 del 10/12/93

AVVERTENZA:

Nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana, Campania e Calabria erano presenti, con il simbolo «Progressisti (1996)», candidati in numero inferiore a tre e, pertanto, non qualificabili come gruppo di candidati ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1993, n. 533. In questi casi quindi, come in altri in cui vi era un solo candidato non collegato a gruppi, i contributi sono stati assegnati a mente dell'art. 9, comma 2, ultimo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

96A4327

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 28 giugno 1996, n. **601168.**

Programma settoriale pesca. Regolamento CEE n. 2080/93 del Consiglio del 20 luglio 1993. Programma 1996. Riapertura dei termini per il completamento della documentazione.

A tutte le capitanerie di porto

e, per conoscenza:

Alla Federcoopesca

Alla Lega pesca

All'AGCI

All'UNCI

Alla Federpesca

All'Api

All'Ancit

Alla CGIL

Alla CISL

Alla UIL

Si fa seguito alle circolari 10 aprile 1995, n. 60473 e 30 aprile 1996, n. 60806, di questa amministrazione concernenti il programma settoriale pesca, redatto ai sensi del regolamento CEE n. 2080/93.

Le associazioni professionali e sindacali nazionali, cui la presente è diretta per conoscenza, hanno rappresentato l'opportunità di prevedere modalità diverse di esame dei progetti, introdotti entro il termine del 31 maggio 1995 e risultanti carenti di parte della documentazione richiesta dalla circolare n. 60473 dianzi citata. Rappresentano al riguardo le preoccupazioni del settore, anche in termini di impatto occupazionale, derivanti dallo slittamento di un anno (nell'esame e nell'eventuale approvazione) derivante dalla circostanza che i progetti di cui è cenno andrebbero ripresentati *ex novo* entro il termine del prossimo 31 luglio.

D'altro canto la Commissione europea sollecita gli Stati membri ad una proficua ed efficace utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili sui diversi fondi strutturali.

Espletate le procedure di esame dei progetti afferenti il programma 1996, risulta una disponibilità finanziaria per le differenti misure previste dal programma settoriale negli importi accanto a ciascuna misura indicati (le somme sono riportate in ECU e riferite al contributo comunitario):

Misura	Obiettivo 5a	Obiettivo 1
Costruzione M/P	2.857.694	200.000
Ammodernamento M/P .	4.081.550	1.030.000
Acquacoltura.	3.750.000	5.000.000
Barriere.	600.000	1.030.000
Attrezzature portuali . . .	1.811.946	2.400.000
Impianti a terra.	3.722.026	—

Ciò premesso — tenuto conto delle motivazioni dianzi esposte — i soggetti, la cui istanza, presentata entro il 31 maggio 1995, sia risultata carente della documentazione prevista dalla circolare n. 60473 già citata, possono integrare la documentazione mancante entro il prossimo 31 luglio. Oltre a quest'ultima andranno — come è chiaro — rinnovati i certificati che, a norma della vigente normativa, sono sottoposti a scadenza.

Si lascia al prudente apprezzamento dei soggetti predetti la valutazione sulla opportunità della integrazione della documentazione sia in relazione alla disponibilità finanziaria residua per ciascuna misura (si ricorda al riguardo che, in caso di concorrenza di domande, troveranno applicazione i criteri prioritari di cui al decreto ministeriale 25 novembre 1994), sia in riferimento alla facoltà di presentare comunque una nuova istanza per la stessa iniziativa entro il medesimo termine del 31 luglio p.v. (di cui alla circolare n. 60806 già citata). In caso di integrazione della documentazione andrà fatto espresso riferimento al numero di pratica assegnato da questa amministrazione.

Il direttore generale
della pesca e dell'acquacoltura
AMBROSIO

96A4238

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 5 luglio 1996, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo. «Modifica all'art. 61 del codice penale».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma presso Ufficio ICARO, piazza Rondanini n 36, recapito telefonico 0481/412577.

96A4321

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Colline Saluzzesi».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche e tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Colline Saluzzesi», ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo — ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale — il disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali istanze e controdeduzioni avverso la proposta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Colline Saluzzesi» e la suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Colline Saluzzesi»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Colline Saluzzesi», è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione

Art 2.

La denominazione di origine controllata «Colline Saluzzesi» senza alcuna specificazione è riservata ai vini rossi ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione di vitigni: Pelaverga, Nebbiolo, Barbera da soli o congiuntamente minimo il 60%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca rossa non aromatici autorizzati e raccomandati per la provincia di Cuneo fino ad un massimo del 40%.

La denominazione di origine controllata «Colline Saluzzesi» seguita da una delle seguenti specificazioni· Pelaverga, Quagliano, è riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti costituiti esclusivamente dai corrispondenti vitigni

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con la d.o c. «Colline Saluzzesi» comprende per intero in provincia di Cuneo il territorio dei comuni di Pagno e Piasco e parzialmente il territorio dei Comuni di Costigliole Saluzzo, Manta, Verzuolo, Busca, Brondello, Castellar e Saluzzo.

Tale zona è così delimitata:

da una linea che partendo dall'intersezione della s.s. n. 589 dei Laghi di Avigliana con la via Umberto I in Costigliole Saluzzo, percorre a sud la predetta strada statale sino a che questa incontra la circonvallazione di Busca, indi segue la circonvallazione suddetta perimetrando il concentrico di Busca sino all'intersezione con il torrente Talù; dall'intersezione la delimitazione percorre a S-W il torrente Talù sino a che questo incontra il confine comunale tra Dronero e Busca.

Da questo punto la delimitazione percorre a nord la carrareccia per Cascina Margaria (q. 563) per raggiungere in linea retta Cascina Galliano a q. 689 indi immettersi (sempre a Nord) sulla carrareccia per Tetto Buco passando per Cascina San Romano - sino a q. 687.

Successivamente la delimitazione segue a N.-E. la carrareccia per il Colletto di Rossana sino ad incontrare la provinciale Busca-Rossana e di seguito immettersi sulla strada comunale per Busca in direzione di cascina Muratori sino a che questa interseca la strada dell'Eremo di Busca in prossimità di q 627, indi percorre a nord la strada dell'Eremo sino a quota 806.

Da questo punto la delimitazione raggiunge a nord in linea retta il confine comunale tra Rossana e Busca, passando per q. 848, sale a nord il predetto confine comunale, poi il confine comunale tra Rossana e Costigliole Saluzzo sino a che questo interseca il confine comunale con Piasco.

Da qui la delimitazione segue ad ovest il confine comunale tra Rossana e Piasco e successivamente a nord il confine comunale tra Venasca e Piasco sino all'intersezione dei confini comunali tra Piasco, Verzuolo e Venasca, indi segue ad ovest per breve tratto, il confine comunale tra Pagno e Venasca e successivamente quello tra Brondello e Venasca ed in ultimo, ancora, il confine comunale tra Brondello ed Isasca sino a che questo interseca il Rio di Isasca.

Da questo punto la delimitazione raggiunge in linea retta il Colletto Basso a q. 820 per poi percorrere la vicinale del Colletto sino alla sua intersezione con il confine comunale tra Brondello e Martiniana Po in prossimità di San Michele (q. 943).

Da qui la delimitazione segue a N -E. il confine comunale tra Brondello e Martiniana Po, successivamente quello tra Revello e Brondello, Revello e Pagno, Revello e Castellar sino ad incontrare il confine comunale di Saluzzo ed il Canale Morra a q. 310.

Da questo punto percorre a N.-E. per breve tratto il confine comunale tra Saluzzo e Castellar sino ad intersecare a q. 313 la via Morra

La delimitazione percorre a sud la via Morra passando per le quote 322 e 326 sino ad incontrare il torrente Bronda in comune di Castellar che percorre a sud sino alla sua intersezione con il confine comunale tra Pagno e Castellar in prossimità di quota 353.

Indi la delimitazione segue ad est i confini comunali tra Pagno e Castellar, Castellar e Saluzzo per immettersi successivamente sulla strada provinciale Pagno-Saluzzo che percorre passando in prossimità di San Lazzaro a q. 319 sino a q 325 in prossimità della Consolata.

Da qui la delimitazione si immette ad est sulla strada della Collina di Saluzzo percorrendo in successione via S. Martino, via Pusterla e via S. Chiara sino al Castello a quota 500 per poi scendere per via S. Bernardino ad Est sino ad incontrare la strada Vecchia di Manta a quota 350.

Da questo punto la delimitazione percorre a sud la via Vecchia di Manta sino all'abitato di Manta e dall'abitato di Manta la strada comunale che scende sulla s.s. dei Laghi di Avigliana con la quale si identifica, percorrendola a sud, sino all'intersezione in Costigliole Saluzzo con la via Umberto I.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colline Saluzzesi» devono essere quelle tradizionali della zona di produzione delimitate dal precedente art. 3 e, comunque atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei i terreni collinari soleggiati, di esposizione e giacitura adatte, con l'esclusione dei terreni di fondovalle umidi o non sufficientemente soleggiati.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini derivati.

È vietata ogni pratica di irrigazione e di forzatura.

Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere rispettivamente le seguenti:

Vini	Resa uva tonn/Ha	Titolo alcolometrico volumico minimo naturale
«Colline Saluzzesi»	10	9,5
«Colline Saluzzesi» Pelaverga	9	9,5
«Colline Saluzzesi» Quagliano	9	9,5

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colline Saluzzesi» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uve/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione delle uve atte a produrre i vini di cui all'art. 2 e le operazioni di spumantizzazione, devono essere effettuate nell'intero territorio della provincia di Cuneo.

La denominazione di origine controllata «Colline Saluzzesi» Quagliano può essere utilizzata per designare il vino spumante ottenuto con mosti e vino che rispondono alle condizioni previste dal presente disciplinare di produzione seguendo le vigenti norme legislative. La spumantizzazione del vino «Colline Saluzzesi» Quagliano deve avvenire entro il territorio della provincia di Cuneo.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini a DOC «Colline Saluzzesi» le proprie peculiari caratteristiche.

Per i vini di cui all'art. 2 la resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto;

Art. 6.

I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Colline Saluzzesi»:

colore: rosso rubino;

odore: fruttato, vinoso, intenso caratteristico;

sapore: fresco, secco, fruttato intenso, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto: 18 per mille.

«Colline Saluzzesi» Pelaverga:

colore: rosso tenue;

odore: fine, delicato, fragrante, delicatamente fruttato con sentore di ciliegia e lampone, speziato, caratteristico;

sapore: secco, armonico, morbido. Nel tipo amabile, fresco, delicato con aroma di lampone, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto: 18 per mille.

«Colline Saluzzesi» Quagliano:

colore: rosso tenue;

odore: delicatamente vinoso con sentore di viola e con aroma gradevole e caratteristico;

sapore: amabile e gradevolmente dolce, di medio corpo, fruttato, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% di cui almeno 5,5 svolti;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto: 18 per mille.

«Colline Saluzzesi» Quagliano spumante:

colore: rosso tendente al violaceo;

spuma: fine e persistente;

odore: delicatamente vinoso con sentore di viola, gradevolmente caratteristico;

sapore: gradevolmente dolce, di medio corpo, assai fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 di cui almeno 7 effettivi;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto: 18 per mille.

È facoltà del Ministero per le Risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore, riserva, vecchio e similari.

È altresì vietato l'impiego di indicazioni geografiche che facciano riferimento a Comuni, frazioni, aree, cascine, zone e località comprese nella zona delimitata dal precedente art. 3.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

Per i vini di cui all'art. 2, la designazione «Colline Saluzzesi» immediatamente seguita dalla dicitura «denominazione di origine controllata», dovrà precedere immediatamente in etichetta la specificazione relativa al vitigno e dovrà essere riportata a caratteri di uguale colore e di dimensioni superiori o uguali a quelli utilizzati per indicare il vitigno.

I vini di cui all'art. 2, qualora confezionati in recipienti di capacità inferiore a 60 lt debbono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro di forma tradizionale delle capacità di lt 0,375, lt 0,75, lt 1 e lt 1,5. Le bottiglie di cui trattasi debbono essere chiuse con tappo di sughero.

Le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio della regione Piemonte.

96A4219

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (trasferimento di titolarità)

Estratto decreto n 363/1996 del 15 aprile 1996

Specialità: ACIRIL:

A.I.C. n. 023359058 - 30 discoidi 500 mg;

A.I.C. n. 023359110 - 6 flaconi liof. 400 mg + 6 fiale;

A.I.C. n. 023359173 - 10 supposte 500 mg;

A.I.C. n. 023359185 - gel 50 g 10%.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio fino ad ora intestate alla società: Laboratori Delalande Isnardi, via XXV Aprile, 69 - 18100 Oneglia, codice fiscale 00487310013, sono ora trasferite alla società: Molteni e C. F.lli Alitti Soc. Esercizio - s.s. 67 - Località Granatieri - 50018 Scandicci, codice fiscale 01286700487.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. F 476/1996 del 10 maggio 1996

Specialità: LATORAL:

A.I.C. n. 023489014 - 8 capsule 500 mg.

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio fino ad ora intestate alla società: Dukron Italiana S.p.a., è ora trasferita alla società: La Farmochimica Italiana S.r.l., con sede in Milano, via De Amicis, 61, codice fiscale 09098120158.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 488/1996 del 13 maggio 1996

Specialità: ANTAGOSAN:

A.I.C. n. 023676036 - 200000 UICH 2 f 10 ml;

A.I.C. n. 023676024 - 100000 UICH 2 f 10 ml;

A.I.C. n. 023676048 - 500000 UICH f 20 ml;

A.I.C. n. 023676051 - 500000 UICH fl 50 ml.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio fino ad ora intestate alla società: Istituto Behring S.p.a., s.s. 17 - km 22 - 67019 Scoppito, codice fiscale 00142090661, sono ora trasferite alla società: Hoechst Marion Roussel S.p.a., viale Gran Sasso, 18 - Milano, codice fiscale 00832400154.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 489/1996 del 13 maggio 1996

Specialità: FLODOL:

A.I.C. n. 028610032 - gel 1% 50 g;

A.I.C. n. 028610018 - 30 capsule 20 mg.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio fino ad ora intestate alla società: Salus Researches S.p.a., via Aurelia, 58 - 00165 Roma, codice fiscale 03151540584, sono ora trasferite alla società: Farma Uno S.r.l., via Piacenza, 76 - Lotto 6 - 84100 Salerno, codice fiscale 02732270653.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 491/1996 del 13 maggio 1996

Specialità: TENSADIUR:

A.I.C. n. 028211035 - 14 compresse 20 + 25 mg;

A.I.C. n. 028211023 - 14 compresse 10 + 12,5 mg;

A.I.C. n. 028211011 - 14 compresse 5 + 6,25 mg.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio fino ad ora intestate alla società: Zyma S.p.a., corso Italia, 13 - 21047 Saronno, codice fiscale 00687350124, sono ora trasferite alla società: Crinos Industria Farmacobiologica S.p.a., piazza XX Settembre, 2 - 22079 Villa Guardia, codice fiscale 01192270138.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 492/1996 del 13 maggio 1996

Specialità: CLOBET:

A.I.C. n. 028591016 - collirio sosp. 0,1% flac. 5 ml.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio fino ad ora intestate alla società: Zambon Group S.p.a., via della Chimica, 9 - 36100 Vicenza, codice fiscale 00691950240, sono ora trasferite alla società: Az. Chim. Riun. Angelini Francesco ACRAF S.p.a., viale Amelia, 70 - 00181 Roma, codice fiscale 03907010585.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 486/1996 del 13 maggio 1996

Specialità: BIOSTEINA:

A.I.C. n. 027157015 - 30 capsule 150 mg;

A.I.C. n. 027157027 - 30 capsule 300 mg;

A.I.C. n. 027157039 - 30 bustine granulare 225 mg;

A.I.C. n. 027157041 - soluz. estemp. orale 200 ml 3,5%;

A.I.C. n. 027157054 - inal. 6 fl. 225 mg + 6 f. 3 ml.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio fino ad ora intestate alla società: I.R.F.I. - Istituto Ricerche Farmacobiologiche Internazionale S.p.a., via Morolese, 87 - 03013 Ferentino, codice fiscale 00164700601, sono ora trasferite alla società: SIGMA-TAU - Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.a., viale Shakespeare, 47 - 00144 Roma, codice fiscale 00410650584.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 490/1996 del 13 maggio 1996

Specialità: ECODERGIN:

A.I.C. n. 024986034 - polvere dermatologica 1% 30 g;

A.I.C. n. 024986022 - crema vaginale 1% 78 g;

A.I.C. n. 024986010 - polvere dermatologica 1% 30 g;

A.I.C. n. 024986046 - 6 ovuli vaginali 150 mg;

A.I.C. n. 024986059 - 15 ovuli vaginali 50 mg.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio fino ad ora intestate alla società: Leben's S.r.l., via Rovigo, 1 - 00161 Roma, codice fiscale 03698131004, sono ora trasferite alla società: Farmigea S.p.a., via Carmignani, 2 - 56127 Pisa, codice fiscale 00109820506.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. F 493/1996 del 13 maggio 1996

Specialità: SALIENT:

A.I.C. n. 023496019 - 30 capsule;

A.I.C. n. 023496021 - 10 supposte 100 mg;

A.I.C. n. 023496033 - IM 6 fl. liof. + 6 f solv.;

A.I.C. n. 023496045 - crema 30 g 1%.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio fino ad ora intestate alla società: Biomedica Foscama Industria Chimica Farmaceutica S.r.l., sono ora trasferite alla società: Istituto Biomichimico Italiano Giovanni Lorenzini S.p.a., con sede in via G. Ripamonti, 332/4, Milano, codice fiscale 02578030153, e sostituite con i codici A.I.C. e denominazione di specialità di seguito riportati:

Specialità: KETOPROFENE IBI:

A.I.C. n. 024994117 - 30 capsule - base 32: 0RUSB5;

A.I.C. n. 024994129 - 10 supposte 100 mg - base 32: 0RUSBK;

A.I.C. n. 024994131 - IM 6 fl. liof. + 6 f - base 32: 0RUSBM;

A.I.C. n. 024994143 - crema 30 g 1% - base 32: 0RUSBZ.

Le confezioni riportanti il vecchio numero di A.I.C. potranno essere dispensate al pubblico fino alla data di scadenza riportate sulle confezioni per i lotti prodotti precedentemente al presente decreto.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. F 495/1996 del 13 maggio 1996

Specialità: HEPAFACTOR:

A.I.C. n. 021289018 - IM 5 fiale + 5 fiale 3 ml.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio fino ad ora intestate alla società: SIGMA-TAU - Industrie Farmaceutiche Riunite - S.p.a., viale Shakespeare, 47 - 00144 Roma, codice fiscale 00410650584, sono ora trasferite alla società: Max Farma S.r.l., via Cristoforo Colombo, 5/C - 20094 Corsico (Milano), codice fiscale 01393900019.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. F 496/1996 del 13 maggio 1996

Specialità: CEPAN:

A.I.C. n. 026290015 - IM 1 fl. 500 mg. + 1 f. solv. 2 ml;

A.I.C. n. 026290027 - IM 1 fl. 1 g. + 1 f. solv. 2 ml;

A.I.C. n. 026290039 - IM 1 fl. 2 g. + 1 f. solv. 4 ml;

A.I.C. n. 026290041 - IV 1 fl. 500 mg. + 1 f. solv. 10 ml;

A.I.C. n. 026290054 - IV 1 fl. 1 g. + 1 f. solv. 10 ml;

A.I.C. n. 026290066 - IV 1 fl. 2 g + 1 f. solv. 20 ml;

A.I.C. n. 026290078 - infusione venosa 2 g.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio fino ad ora intestate alla società: Ist. Biochimico Ital. Giovanni Lorenzini S.p.a., via G. Ripamonti, 332/4 - 20141 Milano, codice fiscale 02578030153, sono ora trasferite alla società: Zeneca Italia S.r.l., via F. Sforza - 20100 Basiglio - Palazzo Volta (Milano), codice fiscale 10791880155.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 545/1996 del 18 maggio 1996

Specialità: SPASMODIL:

A.I.C. n. 028580049 - 6 supposte 60 mg;

A.I.C. n. 028580037 - 6 fiale 1 ml,

A.I.C. n. 028580025 - 30 confetti 10 mg;

A.I.C. n. 028580013 - 30 confetti 20 mg.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio fino ad ora intestate alla società: Bioprogress S.p.a., via Aurelia, 58 - 00165 Roma, codice fiscale 07696270581, sono ora trasferite alla società: Istituto Biologico Chemioterapico S p.a., via Crescentino, 25 - 10154 Torino, codice fiscale 05146060016.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Estratto decreto n. 546/1996 del 18 maggio 1996

Specialità: APERDAN:

A.I.C. n. 028210019 - 5 flac. lavanda vaginale 140 ml,

A.I.C. n. 028210033 - 10 bustine lavanda vaginale 10 ml,

A.I.C. n. 028210021 - 10 flac. lavanda vaginale 10 ml.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio fino ad ora intestate alla società: Mediolanum Farmaceutici S.p.a., via San G. Cottolengo, 31 - 20143 Milano, codice fiscale 01689550158, sono ora trasferite alla società: Istituto Biologico Chemioterapico S.p.a., via Crescentino, 25 - 10154 Torino, codice fiscale 05146060016.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n 547/1996 del 18 maggio 1996

Specialità: ODONTOXINA:

A.I.C. n. 032048035 - D collutorio flc. 200 ml;

A.I.C. n. 032048023 - D collutorio flc. 150 ml;

A.I.C n 032048011 - D collutorio flc. 100 ml.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio fino ad ora intestate alla società: I P F.I. Industria Farmaceutica S.r.l., via Egadi, 7 - 20144 Milano, codice fiscale 07512780151, sono ora trasferite alla società: Molteni e C. F.lli Alitti Soc. Esercizio S.p.a., s.s. 67 - Località Granatieri - 50018 Scandicci, codice fiscale 01286700187.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 361/1996 del 15 aprile 1996

Specialità: NATRIOXEN:

A.I.C. n. 027170024 - 10 supposte 550 mg;

A.I.C. n. 027170036 - IM 6 fiale 550 mg/5 ml;

A.I.C. n. 027170012 - 30 capsule 550 mg;

A.I.C. n. 027170048 - IM 6 f liof. 275 mg + 6 f solv.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio fino ad ora intestate alla società: Leben's S.r.l., via Rovigo, 1 - 00161 Roma, codice fiscale 03698131004, sono ora trasferite alla società: Benedetti S.p.a., vicolo De' Bacchettoni, 3 - 51100 Pistoia, codice fiscale 00761810506.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 575/1996 del 24 maggio 1996

Specialità: VITEF:

A.I.C. n. 005137017 - pomata dermatologica 50 g 2%;

A.I.C. n. 005137029 - pomata dermatologica 50 g 5%.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio fino ad ora intestate alla società: Italfarmaco S.p.a., viale Fulvio Testi, 330 - 20126 Milano, codice fiscale 00737420158, sono ora trasferite alla società: Teofarma S.r.l., via Fratelli Cervi, 5 - 27010 Valle Salimbene, codice fiscale 01423300183.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 573/1996 del 24 maggio 1996

Specialità: TICLODONE:

A.I.C. n. 024716021 - 30 conf. 250 mg.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio fino ad ora intestate alla società: Crinos Industria Farmacobiologica S p.a , piazza XX Settembre, 2 - 22079 Villa Guardia, codice fiscale 01192270138, sono ora trasferite alla società: SIGMA-TAU - Industrie Farmaceutiche Riunite S.p a , viale Shakespeare, 47 - 00144 Roma, codice fiscale 00410650584.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 576/1996 del 24 maggio 1996

Specialità: PARSILID:

A.I.C. n. 025791031 - 30 compresse 250 mg.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio fino ad ora intestate alla società: Sanofi Italia S.p.a., via G. B. Piranesi, 38 - 20137 Milano, codice fiscale 10052620159, sono ora trasferite alla società: Crinos Industria Farmacobiologica S.p.a., piazza XX Settembre, 2 - 22079 Villa Guardia, codice fiscale 01192270138.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 574/1996 del 24 maggio 1996

Specialità: GLICERO VALEROVIT:

A.I.C. n. 003803095 - IM 10 fiale 20 mg 2 ml;

A.I.C. n. 003803107 - 50 confetti 100 mg;

A.I.C. n. 003803119 - sciroppo 150 ml.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio fino ad ora intestate alla società: Italfarmaco S.p.a., viale Fulvio Testi, 330 - 20126 Milano, codice fiscale 00737420158, sono ora trasferite alla società: Teofarma S.r.l., via Fratelli Cervi, 5 - 27010 Valle Salimbene, codice fiscale 01423300183.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 568/1996 del 24 maggio 1996

Specialità: TUSSAMAG:

A.I.C. n. 005749015 - sciroppo 200 ml;

A.I.C. n. 005749039 - «Complex» sciroppo 200 g.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio fino ad ora intestate alla società: Zilliken S.p.a., viale Fulvio Testi, 326 - 20100 Milano, codice fiscale 00244680104, sono ora trasferite alla società: Teofarma S.r.l., via Fratelli Cervi, 5 - 27010 Valle Salimbene, codice fiscale 01423300183.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 578/1996 del 24 maggio 1996

Specialità: ONCO CARBIDE:

A.I.C. n. 021510019 - 20 capsule 500 mg.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio fino ad ora intestate alla società: Astra Farmaceutici S.p.a., via degli Artigianelli, 10 - 20159 Milano, codice fiscale 07968910153, sono ora trasferite alla società: Teofarma S.r.l., via Fratelli Cervi, 5 - 27010 Valle Salimbene, codice fiscale 01423300183.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 577/1996 del 24 maggio 1996

Specialità: BRONCODIL:

A.I.C. n. 024976033 - sciroppo 200 ml 0,1 mg/100 ml;

A.I.C. n. 024976019 - 30 compresse 10 mcg.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio fino ad ora intestate alla società: Leben's S.r.l., via Rovigo, 1 - 00161 Roma, codice fiscale 03698131004, sono ora trasferite alla società: Epifarma S.r.l., via S. Rocco, 6 - 85033 Episcopia, codice fiscale 01135800769.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. F 565/1996 del 24 maggio 1996

Specialità: LYETON:

A.I.C. n. 024974026 - 20 capsule 300 mg;

A.I.C. n. 024974038 - 30 capsule 300 mg.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio fino ad ora intestate alla società: Leben's S.r.l., è ora trasferita alla società: Prospa Italia S.r.l., con sede in Assago (Milano) - Palazzo E2/Milanofiori, 31, codice fiscale 11049220152, con variazione della denominazione della specialità medicinale in «Deurcol».

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 362/1996 del 15 aprile 1996

Specialità: BIOTRIXINA:

A.I.C. n. 025798012 - 8 capsule 500 mg;

A.I.C. n. 025798024 - sospensione granulare 100 ml.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio fino ad ora intestate alla società: Boehringer Ingelheim Italia, via Pellicceria, 10 - 50064 Incisa Valdarno, codice fiscale 00421210485, sono ora trasferite alla società: Benedetti S.p.a., vicolo De' Bacchettoni, 3 - 51100 Pistoia, codice fiscale 00761810506.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 474/1996 del 10 maggio 1996

Specialità: DICORTAL:

A.I.C. n. 025805060 - unguento 30 g,

A.I.C. n. 025805058 - pomata 30 g;

A.I.C. n. 025805045 - crema 30 g.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio fino ad ora intestate alla società: Lab. Farm. Dott. Medici S.r.l., località Tor Maggiore - 00040 Santa Palomba (Pomezia), codice fiscale 00849630157, sono ora trasferite alla società: Dermalife S.p.a., viale Tre Venezie, 44/46 - 35043 Monselice, codice fiscale 04086261007.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. F 439/1996 del 26 aprile 1996

Specialità: APRENIN:

A.I.C. n. 027542012 - 30 capsule 275 mg;

A.I.C. n. 027542024 - 30 capsule 550 mg;

A.I.C. n. 027542036 - 10 supposte 275 mg;

A.I.C. n. 027542048 - 10 supposte 550 mg;

A.I.C. n. 027542051 - gel 10% 50 g.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio fino ad ora intestata alla società: Istituto Biochimico Pavese S.p.a., è ora trasferita alla società: Bracco S.p.a., via Egidio Folli, 50, Milano, codice fiscale 00825120157.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 437/1996 del 26 aprile 1996

Specialità: HYPOSTAMINE:

A.I.C. n. 023718012 - 30 compresse.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio fino ad ora intestate alla società: Zyma S.p.a., corso Italia, 13 - 21047 Saronno, codice fiscale 00687350124, sono ora trasferite alla società: Chiesa Farmaceutici S.p.a., via Palermo, 26/A - 43100 Parma, codice fiscale 01513360345.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 543/1996 del 18 maggio 1996

Specialità: NORVEDAN la denominazione della specialità è ora denominata: O-FLAM:

A.I.C. n. 022843039 - 30 confetti 200 mg;

A.I.C. n. 022843027 - 30 compresse;

A.I.C. n. 022843015 - 20 confetti.

Le autorizzazioni all'immissione in commercio fino ad ora intestate alla società: LPB Istituto Farmaceutico S.p.a., via dei Lavoratori, 54 - 20092 Cinisello Balsamo, codice fiscale 00738480151, sono ora trasferite alla società: MDM S.r.l., via del Progresso 3 (Z.I. Sud) - 35020 Padova, codice fiscale 00421900283.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 544/1996 del 18 maggio 1996

Specialità: MEXAL la denominazione della specialità è ora denominata: LOMESAN:

A.I.C. n. 029050046 - 7 clismi pronto uso 100 ml 4%;

A.I.C. n. 029050034 - 7 clismi pronto uso 50 ml 4%;

A.I.C. n. 029050022 - 50 compresse rivestive 500 mg;

A.I.C. n. 029050010 - 20 supposte 500 mg.

Le autorizzazioni all'immissione in commercio fino ad ora intestate alla società: Foletto S.r.l., via Cavour, 11 - 20122 Comacchio, codice fiscale 10168120151, sono ora trasferite alla società: Schering Plough S.p.a., via G. Ripamonti, 89 - 20141 Milano, codice fiscale 00889060158.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 364/1996 del 15 aprile 1996

Specialità: LAMPOMICOL la denominazione della specialità è ora enominata: NIZACOL:

A.I.C. n. 025999121 - 10 compresse 500 mg;

A.I.C. n. 025999119 - 20 compresse 250 mg;

A.I.C. n. 025999107 - 15 ovuli vaginali 100 mg;

A.I.C. n. 025999095 - crema ginecologica 2% 78 g;

A.I.C. n. 025999083 - polvere uso topico 2% 30 g;

A.I.C. n. 025999071 - crema dermatologica 2% 30 g.

Le autorizzazioni all'immissione in commercio fino ad ora intestate lla società: Lebens's S.r.l., via Rovigo, 1 - 00161 Roma, codice fiscale 3698131004, sono ora trasferite alla società: Benedetti S.p.a., vicolo De' acchettoni, 3 - 51100 Pistoia, codice fiscale 00761810506.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *azzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 571/1996 del 24 maggio 1996

Specialità: ALLERKIF la denominazione della specialità è ora enominata: KETOTIFENE ISTORIA:

A.I.C. n. 026241024 - flacone sciroppo 200 ml;

A.I.C. n. 026241012 - 30 capsule 1 mg.

Le autorizzazioni all'immissione in commercio fino ad ora intestate lla società: Edmond Pharma S.r.l., via dei Giovi, 131 - 20037 Paderno)ugnano, codice fiscale 00804270155, sono ora trasferite alla società: storia farmaceutici S.r.l., via Riviera Francia, 3/A - 35127 Padova, odice fiscale 00643730419.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *'azzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 564/1996 del 24 maggio 1996

Specialità: NEOCORTOVOL la denominazione della specialità è ra denominata: NEVACORT:

A.I.C. n. 014385013 - 4 ovuli vaginali.

Le autorizzazioni all'immissione in commercio fino ad ora intestate lla società: Istituto biochimico Pavese S.p.a., viale Certosa, 10 - 7100 Pavia, codice fiscale 00184420180, sono ora trasferite alla società: stituto dermatologico italiano S.p.a., viale Tre Venezie, 44-46 - 35043 Ionselice, codice fiscale 00986620284.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *'azzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 477/1996 del 10 maggio 1996

Specialità: NEOLUTIN DEPOSITUM la denominazione della pecialità è ora denominata: ACNEASI:

A.I.C. n. 022498024 - crema 100 g.

Le autorizzazioni all'immissione in commercio fino ad ora intestate lla società: Lab. farm. dott. Medici S.r.l., località Tor Maggiore - 00040 anta Palomba (Pomezia), codice fiscale 00849630157, sono ora -asferite alla società: Dermalife S.p.a., viale Tre Venezie, 44-46 - 35043 Ionselice, codice fiscale 04086261007.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *'azzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 438/1996 del 26 aprile 1996

Specialità: DIABETOSAN la denominazione della specialità è ora enominata: METBAY:

A.I.C. n. 018820011 - 30 compresse 500 mg.

Le autorizzazioni all'immissione in commercio fino ad ora intestate lla società: Stabil. chimico farmaceutico Brocchieri S.r.l., via Tiburtina m 14,400 - Zona industriale - 00131 Settecamini, codice fiscale 2881740589, sono ora trasferite alla società: Bayer S.p.a., viale Certosa, 26 - 20156 Milano, codice fiscale 05849130157.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *'azzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 436/1996 del 26 aprile 1996

Specialità: CALCIO FOLINATO IKETON la denominazione della specialità è ora denominata: CALFOLEX:

A.I.C. n. 028070050 - 10 compresse 15 mg;

A.I.C. n. 028070047 - 1 flacone liof. 50 mg;

A.I.C. n. 028070035 - 6 fiale liof. 15 mg + 6 f. solv.;

A.I.C. n. 028070023 - 6 fiale liof. 3 mg + 6 f. solv.

Le autorizzazioni all'immissione in commercio fino ad ora intestate alla società: Iketon Farmaceutici S.r.l. - Centro direzionale Milano, via Cassanese, 224 - 20090 Segrate, codice fiscale 06560220151, sono ora trasferite alla società: Crinos industria farmacobiologica S.p.a., piazza XX Settembre, 2 - 22079 Villa Guardia, codice fiscale 01192270138.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 435/1996 del 26 aprile 1996

Specialità: LITHIUM BRUCO la denominazione della specialità è ora denominata: DEMALIT:

A.I.C. n. 021398019 - 50 compresse.

Le autorizzazioni all'immissione in commercio fino ad ora intestate alla società: Opocrin S.p.a., via Pacinotti, 3 - 41040 Corlo di Formigine, codice fiscale 01272590363, sono ora trasferite alla società: Laboratori Baldacci S.p.a., via S. Michele degli Scalzi, 73 - 56100 Pisa, codice fiscale 00108790502.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A4216

Autorizzazioni alla produzione di specialità medicinali per uso umano presso officine di terzi

Estratto decreto n. P.P.T./252 del 13 giugno 1996

Specialità medicinale: NITRALFA - 30 compresse, 40 mg, n. di A.I.C. 026515015.

Titolare A.I.C.: Malesci istituto farmacobiologico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Lungo l'Elma 7 - località Ponte a Ema - Bagno a Ripoli (Firenze), codice fiscale n. 00408570489.

È apportata la seguente modifica: la produzione, il confezionamento ed i relativi controlli analitici della specialità medicinale «Nitralfa» sono effettuati presso l'officina della Berlin Chemie AG Glienicker Weg 125 Berlino.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./323 del 24 giugno 1996

Specialità medicinale: OKI schiuma - bomboletta schiuma, 50 ml, n. di A.I.C. 028511069.

Titolare A.I.C.: Dompé S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in L'Aquila, via Campo di Pile s.n., codice fiscale n. 01241900669.

È apportata la seguente modifica: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale «OKI schiuma» è effettuata anche presso lo stabilimento consortile Schiapparelli farmaceutici S.p.a. - Corso Belgio, 86 - Torino.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./324 del 24 giugno 1996

Specialità medicinale: ARTROSILE schiuma - bomboletta ml 50 di schiuma, n. di A.I.C. 024022143.

Titolare A.I.C.: Dompé farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via San Martino, 12-12/a, codice fiscale n. 00791570153.

È apportata la seguente modifica: la produzione della specialità medicinale sopra indicata è effettuata anche:

presso l'officina farmaceutica Dompé sita in L'Aquila, via Campo di Pile, per quanto riguarda la preparazione della soluzione;

presso la Aerosol service italiana di Valmadrera (Lecco), per quanto riguarda il confezionamento.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./325 del 24 giugno 1996

Specialità medicinale MACRORAL nelle seguenti forme e confezioni:

12 compresse da 300 mg, n. di A.I.C. 025320019;
12 bustine da 300 mg, n. di A.I.C. 025320033;
12 bustine da 600 mg, n. di A.I.C. 025320045.

Titolare A.I.C.: Malesci istituto farmacobiologico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via N. Porpora, 22/24, codice fiscale n. 00408570489.

È apportata la seguente modifica: la produzione, il confezionamento ed i relativi controlli analitici della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati presso l'officina dei Laboratorios Menarini S.A. sita in C/Alfonso XII, Badalona (Barcellona).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./326 del 24 giugno 1996

Specialità medicinale ANEMIAL nelle seguenti forme e confezioni:

10 flaconi da 40 mg, n. di A.I.C. 025819069;
10 flaconi da 62,5 mg, n. di A.I.C. 0258190071;
10 bustine da 40 mg, n. di A.I.C. 0258190083;
10 bustine da 62,5 mg, n. di A.I.C. 0258190095.

Titolare A.I.C.: Malesci istituto farmacobiologico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via N. Porpora, 22/24, codice fiscale n. 00408570489.

È apportata la seguente modifica: la produzione, il confezionamento ed i relativi controlli analitici della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati presso l'officina dei Laboratorios Menarini S.A. sita in C/Alfonso XII, Badalona (Barcellona).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./327 del 24 giugno 1996

Specialità medicinale GENLIP TC nella seguente forma e confezione:

10 bustine granulato da 900 mg, n. di A.I.C. 026737027.

Titolare A.I.C.: Istituto Luso Farmaco d'Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carnia n. 26, codice fiscale n. 00714810157.

E apportata la seguente modifica: le operazioni di microincapsulamento del principio attivo della specialità medicinale sopra indicata sono effettuate anche presso l'officina della società Eurad International S.p.a. sita in via Martin Luther King n. 13 - Pessano con Bornago (Milano).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./328 del 24 giugno 1996

Specialità medicinale ASCO-C nelle seguenti forme e confezioni:

20 compresse masticabili 0,5 g, n. di A.I.C. 020720025;
10 compresse effervescenti 1 g, n. di A.I.C. 020720013.

Titolare A.I.C.: Istituto Luso Farmaco d'Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carnia n. 26, codice fiscale n. 00714810157.

È apportata la seguente modifica: tutte le fasi della produzione della specialità medicinale sopra indicata sono effettuate anche presso l'officina della Berlin-Chemie AG sita in Berlino (Germania) Glienicker Weg 125-127.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./329 del 24 giugno 1996

Specialità medicinale BEPROLO nella seguente forma e confezione:

30 compresse 100 mg, n. di A.I.C. 024838017.

Titolare A.I.C.: Istituto Luso Farmaco d'Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carnia n. 26, codice fiscale n. 00714810157.

È apportata la seguente modifica: tutte le fasi della produzione della specialità medicinale sopra indicata è effettuata anche presso l'officina della Berlin-Chemie AG sita in Berlino (Germania) Glienicker Weg 125-127.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./330 del 24 giugno 1996

Specialità medicinale DISKILENE nella seguente forma e confezione:

40 capsule, n. di A.I.C. 022776013.

Titolare A.I.C.: Istituto Luso Farmaco d'Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carnia n. 26, codice fiscale n. 00714810157.

È apportata la seguente modifica: tutte le fasi della produzione della specialità medicinale sopra indicata è effettuata anche presso l'officina della Berlin-Chemie AG sita in Berlino (Germania) Glienicker Weg 125-127.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./331 del 24 giugno 1996

Specialità medicinale ENDOMIXIN nelle seguenti forme e confezioni:

16 compresse 250 mg, n. di A.I.C. 024610014;
16 compresse 500 mg, n. di A.I.C. 024610026.

Titolare A.I.C.: Istituto Luso Farmaco d'Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carnia n. 26, codice fiscale n. 00714810157.

È apportata la seguente modifica: tutte le fasi della produzione della specialità medicinale sopra indicata sono effettuate anche presso l'officina della Berlin-Chemie AG sita in Berlino (Germania) Glienicker Weg 125-127.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./332 del 24 giugno 1996

Specialità medicinale IDROCET nella seguente forma e confezione:

8 tavolette vaginali, n. di A.I.C. 010890046.

Titolare A.I.C.: Istituto Luso Farmaco d'Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carnia n. 26, codice fiscale n. 00714810157.

È apportata la seguente modifica: tutte le fasi della produzione della specialità medicinale sopra indicata sono effettuate anche presso l'officina della Berlin-Chemie AG sita in Berlino (Germania) Glienicker Weg 125-127.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./333 del 24 giugno 1996

Specialità medicinale INDORENE nella seguente forma e confezione:

30 compresse 50 mg, n. di A.I.C. 025742014.

Titolare A.I.C.: Istituto Luso Farmaco d'Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carnia n. 26, codice fiscale n. 00714810157.

È apportata la seguente modifica: tutte le fasi della produzione della specialità medicinale sopra indicata sono effettuate anche presso l'officina della Berlin-Chemie AG sita in Berlino (Germania) Glienicker Weg 125-127.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./334 del 24 giugno 1996

Specialità medicinale LUSOPRESS nella seguente forma e confezione:

28 compresse 20 mg, n. di A.I.C. 027254022.

Titolare A.I.C.: Istituto Luso Farmaco d'Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carnia n. 26, codice fiscale n. 00714810157.

È apportata la seguente modifica: tutte le fasi della produzione della specialità medicinale sopra indicata sono effettuate anche presso l'officina della Berlin-Chemie AG sita in Berlino (Germania) Glienicker Weg 125-127.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./336 del 24 giugno 1996

Specialità medicinale TRICOCET nella seguente forma e confezione:

20 compresse 250 mg, n. di A.I.C. 014444018.

Titolare A.I.C.: Istituto Luso Farmaco d'Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carnia n. 26, codice fiscale n. 00714810157.

È apportata la seguente modifica: tutte le fasi della produzione della specialità medicinale sopra indicata sono effettuate anche presso l'officina della Berlin-Chemie AG sita in Berlino (Germania) Glienicker Weg 125-127.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./335 del 24 giugno 1996

Specialità medicinali di seguito elencate nelle seguenti forme e confezioni:

SPASMOSTOP 40-30 compresse riv. 40 mg, n. di A.I.C. 027458013;

SPASMOSTOP SOMATICO 40-30 compresse riv. 40 mg, n. di A.I.C. 027459027;

SPASMOSTOP SOMATICO 30 confetti 20 mg, n. di A.I.C. 027459015.

Titolare A.I.C.: Istituto Luso Farmaco d'Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carnia n. 26, codice fiscale n. 00714810157.

È apportata la seguente modifica: tutte le fasi della produzione delle specialità medicinali sopra indicate sono effettuate anche presso l'officina della Berlin-Chemie AG sita in Berlino (Germania) Glienicker Weg 125-127.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./337 del 24 giugno 1996

Specialità medicinali di seguito elencate nelle seguenti forme e confezioni:

INFLUPOZZI ZONALE (vaccino antinfluenzale polivalente purificato e concentrato) 1 fiala da ml 1, n. di A.I.C. 008646111;

INFLUPOZZI SUBUNITÀ (vaccino antinfluenzale polivalente e subunità):

1 fiala da ml 0,5, n. di A.I.C. 025984194;

1 fiala-siringa da ml 0,5, n. di A.I.C. 025984206.

Titolare A.I.C.: Istituto Vaccinogeno Pozzi I.V.P. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Monteriggioni (Siena), località La Tognazza, codice fiscale n. 00310250527.

È apportata la seguente modifica: la produzione ed il controllo delle specialità medicinali sopra indicate sono effettuati presso le officine della società Biocine S.p.a. come di seguito specificato:

presso l'officina sita in Siena, via Fiorentina n. 1, sono effettuati la produzione in bulk del principio attivo ed i controlli sul prodotto finito, escluse le prove di sterilità;

presso l'officina sita in Sovicille (Siena), località Bellaria-Rosia, sono effettuate la produzione delle specialità medicinali e le prove di sterilità sul prodotto finito.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./338 del 24 giugno 1996

Specialità medicinale TENACID:

EV 250/250 mg, n. di A.I.C. 026639017;
EV 500/500 mg, n. di A.I.C. 026639029;
EV 500/500 mg + sol., n. di A.I.C. 026639031;
IM 500/500 mg + sol., n. di A.I.C. 026639043.

Titolare A.I.C.: Sigma Tau industrie farmaceutiche riunite S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare, 47, codice fiscale n. 00410650584.

È apportata la seguente modifica:

Tenacid EV 250/250 mg, Tenacid EV 500/500 mg: la produzione, il confezionamento e i controlli sono effettuati anche nello stabilimento: Laboratories Merck Sharp & Dohme, Chibret, Merck Manufacturing Division, 200 Boulevard E. Clementel, 63018 Clermont Ferrand - Francia;

Tenacid EV 500/500 mg + solvente: la produzione, il confezionamento e i controlli sono effettuati anche presso lo stabilimento: Laboratories Merck Sharp & Dohme, Chibret, Merck Manufacturing Division, 200 Boulevard E. Clementel, 63018 Clermont Ferrand - Francia, mentre la produzione del solvente continua ad essere effettuata nello stabilimento Sifra S.p.a. - Isola della Scala (Verona);

Tenacid IM 500/500 mg + solvente: la produzione è effettuata anche presso lo stabilimento Merck Manufacturing Division, Route 340 South - Elkton Virginia 22827 U.S.A., mentre le operazioni di confezionamento, i controlli e la produzione del solvente sono effettuati anche presso lo stabilimento Laboratories Merck Sharp & Dohme, Chibret, Merck Manufacturing Division, 200 Boulevard E. Clementel, 63018 Clermont Ferrand - Francia.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./339 del 24 giugno 1996

Specialità medicinale TIENAM:

EV 250/250 mg, n. di A.I.C. 025887011;
EV 500/500 mg, n. di A.I.C. 025887023;
EV 500/500 mg + sol., n. di A.I.C. 025887035;
IM 500/500 mg + sol., n. di A.I.C. 025887047.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via G. Fabbroni, 6, codice fiscale n. 00422760587.

È apportata la seguente modifica:

Tienam EV 250/250 mg, Tienam EV 500/500 mg: la produzione, il confezionamento e i controlli sono effettuati anche nello stabilimento: Laboratories Merck Sharp & Dohme, Chibret, Merck Manufacturing Division, 200 Boulevard E. Clementel, 63018 Clermont Ferrand - Francia;

Tienam EV 500/500 mg + solvente: la produzione, il confezionamento e i controlli sono effettuati anche presso lo stabilimento: Laboratories Merck Sharp & Dohme, Chibret, Merck Manufacturing Division, 200 Boulevard E. Clementel, 63018 Clermont Ferrand - Francia, mentre la produzione del solvente continua ad essere effettuata nello stabilimento Sifra S.p.a. - Isola della Scala (Verona);

Tienam IM 500/500 mg + solvente: la produzione è effettuata anche presso lo stabilimento Merck Manufacturing Division, Route 340 South - Elkton Virginia 22827 U.S.A., mentre le operazioni di confezionamento, i controlli e la produzione del solvente sono effettuati anche presso lo stabilimento Laboratories Merck Sharp & Dohme, Chibret, Merck Manufacturing Division, 200 Boulevard E. Clementel, 63018 Clermont Ferrand - Francia.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./340 del 24 giugno 1996

Specialità medicinale IMIPEM.

EV 250/250 mg, n. di A.I.C. 026462010;
EV 500/500 mg, n. di A.I.C. 026462022;
EV 500/500 mg + sol., n. di A.I.C. 026462034;
IM 500/500 mg + sol., n. di A.I.C. 026462046.

Titolare A.I.C.: Neopharmed S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via G. Fabbroni, 6, codice fiscale n. 07472570154.

È apportata la seguente modifica:

Imipem EV 250/250 mg, Imipem EV 500/500 mg la produzione, il confezionamento e i controlli sono effettuati anche nello stabilimento: Laboratories Merck Sharp & Dohme, Chibret, Merck Manufacturing Division, 200 Boulevard E. Clementel, 63018 Clermont Ferrand - Francia;

Imipem EV 500/500 mg + solvente la produzione, il confezionamento e i controlli sono effettuati anche presso lo stabilimento Laboratories Merck Sharp & Dohme, Chibret, Merck Manufacturing Division, 200 Boulevard E. Clementel, 63018 Clermont Ferrand - Francia, mentre la produzione del solvente continua ad essere effettuata nello stabilimento Sifra S.p.a. - Isola della Scala (Verona);

Imipem IM 500/500 mg + solvente, la produzione è effettuata anche presso lo stabilimento Merck Manufacturing Division, Route 340 South - Elkton Virginia 22827 U.S.A., mentre le operazioni di confezionamento, i controlli e la produzione del solvente sono effettuati anche presso lo stabilimento Laboratories Merck Sharp & Dohme, Chibret, Merck Manufacturing Division, 200 Boulevard E. Clementel, 63018 Clermont Ferrand - Francia.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

96A4245

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 310 del 29 aprile 1996

Società: Laboratorio farmaceutico SIT Specialità igienico terapeutiche S.r.l., corso Cavour n. 70 - 27035 Mede.

Specialità medicinale CORIZZINA gocce rinologiche 10 ml

N. di A.I.C. 001256015.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica composizione.

La composizione è così modificata: nafazolina nitrato 0,1 g; tetracaina HCL 0,1 g, clorobutanolo ; alcool etilico 95° —; metilparaidrossibenzoato —; clorexidina acetato 0,012 g; acqua depurata qb 100 ml.

Specialità medicinale CORIZZINA flacone nebulizzatore 10 ml

N. di A.I.C. 001256027.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica composizione.

La composizione è così modificata: nafazolina nitrato 0,1 g; tetracaina HCL 0,1 g; clorobutanolo —; alcool etilico 95° —; metilparaidrossibenzoato —; clorexidina acetato 0,012 g; acqua depurata qb 100 ml.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 475 del 7 giugno 1996

Società: Rhone Poulenc Rorer S.p.a., via A. Kuliscioff n. 37 - 20152 Milano.

Specialità medicinale: ASCRIPTIN 20 compresse

N. di A.I.C. 023075029.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica composizione, modifica periodo di validità.

Visto il parere della CUF del 25 marzo 1996 è approvata la modifica di composizione così come agli atti di questa amministrazione di cui all'allegato parte integrante del presente provvedimento nonché la riduzione del periodo di validità da sessanta a trentasei mesi.

La composizione è così modificata: alluminio idrossido gel secco (corrispondente ad alluminio idrossido) 91,50; magnesio-idrossido —; acido acetilsalicilico —; amido di mais —; lattosio —; talco —; magnesio stearato —.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 522 del 12 giugno 1996

Società: Rhone-Poulenc Rorer S.p.a., via A. Kuliscioff n. 37 - 20152 Milano.

Specialità medicinale: NOZINAN

20 compresse 25 mg, n. A.I.C. 015228012;
20 compresse 100 mg, n. A.I.C. 015228024.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti (non di tipo I).

La composizione è così modificata: principio attivo invariato; eccipienti: amido di mais 50 mg; lattosio 111,5 mg, cellulosa microcristallina (avicel) 180 mg; magnesio stearato 15 mg; silice colloidale anidra (aerosil) 7,5 mg, rivestimento zeina 6 mg, titanio biossido 0,80 mg; olio di ricino 1,20 mg.

96A4244

Revoca di registrazione di presidi medico-chirurgici

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, la registrazione dei sottoelencati presidi medico-chirurgici.

Decreto n. 800.F.1/D/R.P.48/D5 del 26 giugno 1996

O-SYL disinfettante detergente, registrazione n. 6922.

PHISOHEX flacone 150 ml, registrazione n. 6678.

ROCCAL soluzione, registrazione n. 1824.

TEP al pino disinfettante flacone 200 ml, registrazione n. 6730.

TEP disinfettante, registrazione n. 6757.

TEP aerosol-disinfettante flacone 200 ml, registrazione n. 6778.

TEP per water - disinfettante flac. 500 ml, registrazione n. 6781.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Maggioni Winthrop S.p.a., titolare della registrazione.

96A4243

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano ALUPENT

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale.

Decreto n. 800.F.1/D/R.M.45/D17 del 26 giugno 1996

ALUPENT - 20 compresse 0,01 g, A.I.C. n. 020055012.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

96A4242

Autorizzazione alla fondazione «Italo Monzino», in Milano a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 7 maggio 1996 la fondazione «Italo Monzino», con sede in Milano, è autorizzata a conseguire il legato disposto dal sig. Italo Monzino con testamento pubblico a rogito dott. Enrico Masini notaio in Milano, numero di repertorio 87 del 24 novembre 1992 e consistente in L. 1.000.000.000, da utilizzare per scopi benefici nell'ambito dell'attività della fondazione stessa.

96A4241

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione «Angela Santandrea», in Imperia

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1995 è stata riconosciuta la personalità giuridica alla fondazione «Angela Santandrea», con sede presso il provveditorato agli studi di Imperia, avente lo scopo di istituire una borsa di studio come da testamento olografo della sig.ra Borghi Lesta pubblicato in data 8 novembre 1979 con verbale 173483/11073 di repertorio del dott. Appio Alvisi di Imola.

96A4240

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Milano ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto di Milano n. 1641 Div. 1ª del 29 maggio 1996 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad acquistare dalla società La Plata S.p.a. un complesso edilizio di mq 8.030 circa, sito in Milano, via Mercalli n. 21, distinto al nuovo catasto edilizio urbano del comune di Milano così come segue: corpo A foglio F 476 part. 30, corpo B foglio F 476 part. 31, al prezzo di L. 27.464.000.000 + I.V.A. Detto acquisto è finalizzato a sede per il secondo corso di laurea in giurisprudenza.

96A4246

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LECCO

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecco, visto l'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con deliberazione n. 140, adottata in data 13 maggio 1996, ha nominato il segretario generale dott.ssa Rossella Pulsoni conservatore del registro delle imprese, ai sensi del predetto art. 8, comma 3, della stessa legge n. 580.

96A4251

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G C ESSEGICI S a s
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S n c
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. 385.000
- semestrale . . . . . L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. 72.500
- semestrale . . . . . L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. 216.000
- semestrale . . . . . L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. 72.000
- semestrale . . . . . L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . L. 215.500
- semestrale . . . . . L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . L. 742.000
- semestrale . . . . . L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 98.000, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 5 7 0 9 6 *

L. 1.400